

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 20 SETTEMBRE 2017

Il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore 16.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Latina nelle persone dei sig.ri Dott. Valente Stefano, Dott. Filosi Luca e De Marchis Agostina per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo con oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, come modificato dal D.Lvo 16/06/2017, n. 100

In ordine all'unico punto all'ordine del giorno, il Collegio dei Revisori:

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute individuando quelle che – in quanto non riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi da 1 a 3, del medesimo decreto o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, - devono essere alienate ovvero, in caso contrario, oggetto di misure di razionalizzazione;

- l'Automobile Club Latina deve di conseguenza procedere a detta ricognizione tramite la verifica delle suddette condizioni di legge per la prosecuzione o meno della partecipazione dell'Ente nelle relative società;

ESAMINATO l'Atto di ricognizione e Piano di Razionalizzazione nel quale sono riportate le schede di dettaglio dell'unica società partecipata dall'Ente denominata "Aci Latina Service Srl" con l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione ed il ricorrere o meno di dette condizioni per la società partecipata;

ESAMINATA la Relazione Tecnica predisposta dalla Direzione dell'Ente;

CONSIDERATO che dall'analisi dei sopra citati documenti (entrambi parte integrante e sostanziale del presente parere) pur ricorrendo i presupposti previsti dall' art. 20 c. 2 (fatturato medio inferiore ad € 500.000) che impongono l'alienazione delle quote possedute dall'Automobile Club Latina, essendo tale partecipazione legata ad una società in House che svolge compiti istituzionali e strumentali per l' Ente, per i quali non è possibile procedere ad una loro reinternalizzazione se non a condizioni non economiche,

prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica predisposta dalla direzione dell' Ente

Il Collegio inoltre visto il tenore della proposta di Delibera in oggetto, che recita:

"di disporre il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, della seguente Società "ACI LATINA SERVICE SRL" in quanto la stessa, pur non raggiungendo nel triennio di riferimento il fatturato minimo indicato dalla norma, non può comunque essere dismessa in quanto essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in quanto i relativi costi di gestione sono commisurati all'entità dei ricavi, consentendo comunque alla società di assolvere adeguatamente i compiti assegnatigli. Detti compiti ad oggi non possono essere reinternalizzati senza provocare un aumento dei costi. L'attività affidata alla società è infatti suscettibile di repentine variazioni in funzione della congiuntura economica, cosicché – ad esempio - il modello privatistico di gestione dei contratti di lavoro e la maggiore flessibilità nell'assunzione o contrazione delle risorse umane, ferma la pubblicità delle selezioni, consente di non creare perdite di gestione. Allo stesso modo non è possibile esternalizzare questa parte di compiti, stante l'imprescindibile funzione di presidio sul territorio e di accurata e continua verifica dei compiti espletati tramite il controllo analogo assicurato dagli organi istituzionali dell'Ente. La fusione con altre società non appare inoltre percorribile, sia per la tipologia di attività espletata, sia per le quote di partecipazione possedute anche da privati in altri organismi, sia in quanto attualmente non appare possibile riscontrare la volontà di accentramento di altri enti pubblici".

comunica che il parere in tale caso non è dovuto in quanto ai sensi dell' art. 239 comma 3 del Tuel, lo stesso va espresso solo nei casi di proposta di costituzione o partecipazione ad organismi esterni e sulla modalità di gestione dei servizi.

Si precisa che nel caso sottoposto a parere invece, ci troviamo di fronte alla conferma della partecipazione in essere senza modifica delle modalità di gestione dei servizi stessi (esempio reinternalizzazione).

Tanto si doveva

I Revisori